Ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si si attesta la regolare copertura al Cap.

COMUNE DI SAN FRATELLO Provincia di Messina

N. 32 Reg

del 19 settembre 2013

Il Responsabile Del Servizio Finanziario COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES.

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 16,20 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione Straordinaria ed Urgente di inizio disciplinata dall'art. 30 della L.R. 6/03/1986 n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L. R., prevista dalla legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE: LL., risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Carroccetto Ciro Liuzzo Vittoria Bosco Bettino Cardali Fortunata Carrini Antonella Foti Benedetto Vieni Rosalia Rubino Benedetto	SI SI SI SI SI SI SI		9. Ziino Filadelfio 10. Scianò Antonino 11. Mancuso Mariarosa 12. Savio Antonio 13. Regalbuto Pina 14. Reale Benedetto 15. Carroccetto Felicia	SI SI SI SI SI SI	SI
	Assegnati N. 15	In Carica	N. 15	Presenti N. 14	Assen	ti N. 1

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art .30 della L.R. 6.3.1986, n° 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.na Liuzzo Vittoria, in qualità di Presidente. Partecipa il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Carmela Stancampiano. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell' art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, recepito dalla L.R. n°48/91 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

■ il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole

Il **Presidente del Consiglio** procede con la lettura della proposta relativa all'argomento iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno: "Approvazione regolamento TARES", precisando che il regolamento è stato predisposto dall'Assessore Dott.ssa Ghitti che ringrazia per l'impegno profuso; riferisce di avere chiesto, informalmente, in ordine all'argomento, parere al Revisore dei Conti la quale si è dichiarata favorevole, riferisce, inoltre, che la Commissione parimenti alla precedente proposta ha rinviato ogni determinazione al Consiglio Comunale.

Il Consigliere Bosco in qualità di presidente della IV Commissione Consiliare afferma di non avere avuto il tempo materiale per poterla convocare.

Il Presidente del Consiglio invita l'assessore Ghitti a relazionare in ordine alla proposta.

L'Assessore Ghitti esordisce manifestando il proprio rammarico per l'assenza del Responsabile del Settore Finanziario la cui presenza era indispensabile considerato gli argomenti da esaminare. Relazione ampiamente in merito la natura del tributo. Riprendendo quanto già sollevato nella scorsa seduta consiliare, ribadisce di aver constatato una situazione di evasione fiscale che incide negativamente sul bilancio comunale, rendendo le risorse dell'ente insufficienti a garantire servizi essenziali agli stessi cittadini. Prosegue affermando che l'urgenza di approvare il regolamento deriva dalla necessità di adottarlo prima dell'emissione delle bollette all'utenza. Continua, evidenziando che il regolamento di cui si chiede l'approvazione, altro non è che uno schema tipo, che riprende la normativa che regola la materia. Prosegue, ancora, affermando che può essere integrato ed adeguato, fermo restando la normativa vigente in materia, al contesto locale. Riferisce, altresì, che è stata prevista la riduzione delle tariffe per gli sfollati, che sarà costituito uno sportello che avrà cura di informare l'utenza e che si cercherà, in tutti i modi, di creare una banca dati attraverso un lavoro sinergico tra gli uffici tasse e anagrafe.

Il consigliere Savio chiede di conoscere, alla luce di quanto affermato dall'assessore Ghitti in ordine alle riduzioni previste per eventuali disservizi, come potranno essere quantificate e valutati i disservizi.

Il consigliere Regalbuto propone di integrare l'art. 15 prevedendo eventuali riduzioni nel caso di un solo componente il nucleo familiare.

Il Segretario richiesto riferisce che eventuali modifiche al regolamento, proposte in sede consiliare, necessitano, comunque, del parere dei funzionari.

Il consigliere Reale propone il rinvio dell'argomento al fine di integrare il regolamento.

Il consigliere Bosco propone, invece, di approvare in questa sede, il regolamento salvo apportare allo stesso integrazioni e/o modifiche che potranno essere approvate in successive sedute.

Il Presidente pone ai voti la proposta del consigliere Reale ossia di rinvio dell'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 5 voti favorevoli e n. 9 contrari (Carroccetto Ciro, Bosco Bettino, Cardali Fortunata, Carrini Antonella, Foti Benedetto, Vieni Rosalia, Rubinobenedetto, Scianò Antonino) espressi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di non approvare la proposta del consigliere Reale di rinvio dell'argomento relativo all'Approvazione regolamento TARES.

Si allontana il consigliere Reale – presenti 13.

A questo punto il Presidente pone ai voti la proposta per l'Approvazione regolamento TARES, così come presentata dall'esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa all'Approvazione regolamento TARES, allegato e, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Uditi i superiori interventi.

Con n. 12 voti favorevoli ed n. 1 astenuto (Savio) espressi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di approvare la proposta relativa all'Approvazione regolamento TARES.

Con n. 12 voti favorevoli ed n. 1 astenuto (Savio) espressi in forma palese per alzata e seduta la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to Liuzzo Vittoria

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Mancuso Mariarosa

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mancuso Mariarosa	F.to Carmela Stancampiano				
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE				
Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo Pretorio Il	Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione: - E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno				
E fino al	- E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi Dal al				
L'Addetto	Lì Lì				
F.to	Il Segretario Comunale F.to Carmela Stancampiano				
E' copia conforme per uso amministrative					
Visto: Il Sindaco Il Segretari	o Comunale				
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'					
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il					
Non essendo soggetta a controllo					
Non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art.15, comma 6, L.R. 44/91					
	Lì Il Segretario Comunale				
	F.to Carmela Stancampiano				
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA					
AI SENSI DELL'ART.	COMMA DELLA L.R. 03/12/1991, N. 44				
Lì					
Visto: IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE				
F.to	F.to				

COMUNE DI SAN FRATELLO

(PROVINCIA DI MESSINA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE

OGGETTO:

Il Proponente

RICHIAMATO l'art. 14 del D. 1 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8,della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento":

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 novembre 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiutispeciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giornidalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancatoinvio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministerodell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.

Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 27 articoli, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (eventuale, indicare solo se previste);

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed il vigente Statuto comunale;

PROPONE

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compostodi n. 27 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della presente proposta.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Legge Regionale 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere	·
Il Responsabile dell'Istruttoria	Il Responsabile del Servizio
***********	*************
	OLARITÀ CONTABILE e 23/12/2000 n. 30)
Il Responsabile dell'Istruttoria	II Responsabile del Servizio ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABLE (Rag. RUBUANO Antonino) ***********************************
	ART.55 DELLA L.N.142/90 RELATIVA ARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
carico dello stanziamento iscritto al Servizio del Bilancio gestione e	ssendo accertata la copertura finanziaria. sta in delibera alcuna spesa a carico del Bilancio
Il Responsabile dell'Istruttoria	Il Ragioniere Capo
***********	***********

COMUNE DI SAN FRATELLO (ME)



REGOLAMENTO T.A.R.E.S.

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Nel comune di San Fratello è istituito, a decorrere dal 01-01-2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. n.201/11;
- 2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27-04-1999, n. 158;
- 3. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

ART. 2

COMPOSIZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- 2. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/11 e dal successivo art. 25 del presente regolamento;
- 3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

4. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

ART.3

SOGGETTI ATTIVI

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

<u>ART. 4</u>

SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- 2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- 3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
- 4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
- 5. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti

di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART.5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo qualunque sia la loro destinazione o il loro uso suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati almeno della fornitura elettrica o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;
- 2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali: centrali termiche, cabine elettriche, caldaie, vani ascensore, unità abitative adibite ad abitazione ma prive di mobili e suppellettili e sprovvisti di utenze; locali inabitabili e non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento, superfici coperte di altezza inferiore a 220 cm. Locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, aree destinate all'agricolture, allevamento e le serre a terra, aree destinate al transito dei veicoli,

impraticabili o intercluse da recinzione. Aree abbandonate, non presidiate, adibite a deposito di materiali in disuso, aree adibite all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, uffici, punti di ristoro, uffici, servizi igienici, gradinate e simili.

- b) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali parcheggi, aree a verde, giardini, balconi, verande, terrazze e porticati.
- c) Aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 7

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

- 1. La tariffa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di :
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
 - b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
 - c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero.
 - d) Fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 2. La tariffa è ridotta di un importo pari al 50% nel caso di abitazioni inagibili o inabitabili.
- 3. Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo.

MAGGIORAZIONE PER LA COPERTURA DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

- 1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 dell'art. 14, D.L. n. 201/2011 si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;
- 2. Le agevolazioni indicate nei precedenti e nei successivi articoli sin applicano anche alla maggiorazione di cui al presente articolo.

<u>ART. 9</u>

COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio. Nel caso in cui manchino negli atti catastali gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 19/04/1994 nr. 701, per l'eventuale conseguente modifica verso il Comune, della consistenza di riferimento;
- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del Territorio procede

Pag. 6 di 17 Regolamento TARES Comune di San Fratello

alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

ART. 10

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. E' prevista la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati:
- 2. Il tributo deve coprire i costi relativi agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche e la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche poste fuori dal perimetro urbano;
- 3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

<u>Art.11</u>

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- 2. Il comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente;
- 3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio

- regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del D. Lgs. 3 marzo 2006, n. 152;
- 4. Le tariffe del tributo, commisurata ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011: il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a predisporre il piano finanziario con la tariffa del tributo prevista e tutti i costi sostenuti dall'ente.

ART.13

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27° aprile 1999, n. 158.
- 2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il Pag. 8 di 17 Regolamento TARES Comune di San Fratello

nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è alla data di rilevanza del nuovo nucleo.

- 3. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero dei componenti alla data di inizio dell'utenza.
- 4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti il numero è determinato, salvo prova contraria posta a carico dell'utente, sulla base della seguente tabella di trasformazione:
 - ❖ n.1 componenti sino a 30 mq;
 - ❖ n. 2 componenti da 31 a 50 mq;
 - ❖ n. 3 componenti da 51 a 70 mg;
 - ❖ n. 5 componenti da 91 a 120 mq;
 - ❖ n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 120 mq.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg. Prodotta da ciascuna utenza.

<u>ART. 14</u>

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato negli allegati del D.P.R. 158/1999.
- 2. Nel caso di attività non contemplate nell'elenco, la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.
- 3. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.

- 4. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n 158.
- 5. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione, il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. Ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n. 158/1999 per la categoria di appartenenza.

UTENTI FUORI ZONA DI RACCOLTA E SERVIZIO IRREGOLARE

- 1. Nelle zone in cui non è effettuatala raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- 2. Si considera fuori zona l'utente che dista dal punto più vicino di raccolta, da calcolarsi a partire dall'esterno della superficie detenuta con percorso pedonale, più di 500 mt.
- 3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

AGEVOLAZIONI

- 1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
- 2. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Al fine del calcolo di questa riduzione, i titolari della utenze non domestiche sono tenuti a presentare la documentazione al Comune entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo; in ogni caso il rimborso, che sarà calcolato a consuntivo, non può superare il 40% della parte variabile della tariffa.

ART. 17

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI DA FINANZIARSI CON APPOSITE RISORSE

1. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART.18

DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di 30 giorni dall'occupazione, dalla detenzione o dal

possesso; può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC: nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) I dati identificativi del soggetto (anagrafici e numero componenti nucleo familiare)
 - b) Dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali
 - c) La sussistenza dei presupposti per la riduzione o la fruizione di agevolazioni o riduzioni.
 - d) Data di inizio dell'occupazione/detenzione o possesso o data in cui è avvenuta la variazione. Nell'ipotesi di invio con la PEC o per posta elettronica, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale.
- 4. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo in non è dovuto se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o on sede di recupero d'ufficio.
- 6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- 1. Il versamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,sono versati direttamente al Comune tramite apposito bollettino di conto corrente postale, come previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
- 2. L'avviso di pagamento contiene l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata ed accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze;
- 3. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14, D.L. n. 201/2011,l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di Tarsu. Il versamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in quatto rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre;
- 4. I comuni possono variare la scadenza ed il numero di rate di versamento. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di luglio di ogni anno;
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 20

RIMBORSO

1. L'utente deve chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

- 2. Il comune provvederà alla restituzione delle somme dovute entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta;
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO SU AREE PUBBLICHE

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
- 2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento;
- 3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;
- 4. Pr tutto quanto non previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di occupazione e ai mq occupati.

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rivelazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

ART. 23

SANZIONI E INTERESSI

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14, D.L. n 201/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del

tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi; gli interessi sono calcolati in base al tasso legale;

6. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97.

ART.24

ACCERTAMENTI SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
- 2. A tal fine il funzionario responsabile può: avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati, del proprio personale dipendente, di soggetti privati e pubblici di provata affidabilità e competenza e utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate.
- 3. Per accedere agli immobili, il personale dovrà essere appositamente autorizzato ad esibire apposito documento di riconoscimento
- 4. Per le suddette finalità, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - ❖ di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 5. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese;

- 6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve essere inviato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto;
- 7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato; il contribuente può richiedere la rateizzazione fino a numero 3 di rate trimestrali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

ART. 26

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

- 1. Per il solo anno 2013 il Comune di San Fratello, mediante delibera di consiglio, ha così disposto:
 - Versamento prima rata: 30 agosto;
 - Versamento seconda rata: 30 ottobre;
 - Versamento terza rata: 30 dicembre.
- 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013 è determinato tenuto conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso, sia per le utenze già presenti che per le nuove, il versamento a conguaglio è effettuato con l'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013.
- 3. Il Comune di san Fratello provvede a creare uno SPORTELLO INFORMATIVO TARES, per supportare il cittadino nelle richieste di informazioni, nelle richieste di inizio, modifica o cessazione del servizio di raccolta rifiuti.

NORMA DI RINVIO ED ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI DI LEGGE

- 1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, l. 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del D.L.gs 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2. A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

